

28 marzo 2020

Categorie: **Contenzioso > Interpello**

Termini sospesi per la risposta agli interpelli

Autore: Francesco Barone

L'Amministrazione Finanziaria sospende dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 le attività riguardanti i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e regolarizzarle. Lo prevede l'articolo 67 del D.L. n. 18/2020, dove è stabilito anche la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Tralasciando le altre disposizioni contenute nel citato articolo 67, di particolare importanza sono le regole attinenti alla sospensione dei termini per fornire la risposta alle istanze di interpello, alla luce dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate che ha fornito i dovuti chiarimenti con la Circolare n. 4/E del 20 marzo 2020.

Gli interpelli - Più in dettaglio, sono sospesi i termini per rispondere ai cd. interpelli ordinario, probatorio e antiabuso, disciplinati dall'articolo 11 della legge n. 212/2000, riguardante lo statuto del contribuente, all'interpello preventivo per l'accesso al regime dell'adempimento collaborativo, di cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 128/2015 e all'interpello sui nuovi investimenti previsto dall'articolo 2 del D. Lgs n. 147/2015.

Si ricorda, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016, che l'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

Esistono cinque tipologie di interpello, ossia:

- **l'interpello ordinario** che consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine all'applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza. Per esempio, la riconducibilità di una determinata spesa alla categoria delle spese di pubblicità ovvero a quelle di rappresentanza ovvero la valutazione della sussistenza di una stabile organizzazione all'estero ai fini dell'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui al nuovo articolo 168-ter del TUIR;
- **l'interpello probatorio** che consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti. A titolo di esempio, le istanze presentate dalle società "non operative", di cui all'articolo 30 della legge n. 724/1994, ovvero le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE ai sensi dell'articolo 1, comma 8, D.L. n. 201/2011;
- **l'interpello anti-abuso**, al fine di acquisire un parere relativo alla abusività di un'operazione non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo;
- **l'interpello disapplicativo**, detto anche obbligatorio, con il quale si consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se

viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi. Per esempio, rientrano l'articolo 84 e l'articolo 172 del TUIR, e, in generale, le disposizioni che limitano l'utilizzo delle perdite anche in caso di operazioni straordinarie;

- **l'interpello sui nuovi investimenti** consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti di valore non inferiore a trenta milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali effettuati nel territorio dello Stato. Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2019 il valore degli investimenti scende a venti milioni di euro (legge 17 dicembre 2018, n. 136).

Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della sospensione anche le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo ai sensi dell'articolo 6 del D Lgs n. 128/2015.

La Circolare - L'Agenzia precisa che i termini per fornire risposta al contribuente sono, comunque, sospesi fino allo spirare del periodo di sospensione (31 maggio 2020), senza che in caso di mancata risposta alle istanze nei termini ordinari possa essere eccepita la formazione del silenzio assenso, tenuto conto che i predetti termini sono sospesi per espressa disposizione di legge e che, pertanto, iniziano o riprendono a decorrere, in ogni caso, dal 1° giugno 2020.

Lo scopo, quindi, è quello di evitare che si formi il silenzio-assenso qualora l'Ufficio non fornisca nei termini la dovuta risposta. Si ricorda, infatti, che il comma 3 del citato articolo 11 dello Statuto, prevede che l'Amministrazione debba fornire il parere:

- entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente per gli interpelli ordinari, sia "puri" che "qualificatori";
- entro 120 giorni per tutte le altre tipologie di istanze.

Ne deriva che non viene applicata la disposizione con la quale si dispone che, qualora la risposta non sia comunicata al contribuente entro il suddetto termine, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Ciò per ogni tipologia di interpello.

Inoltre, nel periodo di sospensione restano sospesi sia i termini relativi alle attività svolte a cura degli Uffici di fornire pareri, di inviare richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa, di avviare interlocuzioni formali, sia, per ragioni di coerenza, i termini entro i quali i contribuenti sono, di norma, tenuti a rispondere alle richieste inviate dai medesimi Uffici riguardanti, ad esempio, richieste di regolarizzazione oppure di documentazione integrativa.

Su quest'ultimo punto, il documento di prassi chiarisce che nell'ipotesi in cui, durante il citato periodo di sospensione, l'Ufficio notifichi una richiesta di regolarizzazione, il termine di trenta giorni, entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l'istanza, pena la sua inammissibilità, inizierà a decorrere dal 1° giugno, ferma restando la facoltà del contribuente di rispondere alla predetta richiesta di regolarizzazione durante il periodo di sospensione, *"senza tuttavia – giova ribadirlo – che ciò implichi la decorrenza degli ordinari termini perentori della risposta prima della data del primo giugno"*.

Durante il periodo di sospensione, gli Uffici potranno inviare ai contribuenti le richieste di regolarizzazione delle istanze, ma in ogni caso, il contribuente è tenuto a regolarizzare l'istanza, pena la sua inammissibilità, a decorrere dal 1° giugno, con facoltà di presentare la documentazione richiesta anche prima di tale termine e, quindi, durante il periodo di sospensione.

Spirato il periodo di sospensione il termine inizierà a decorrere dal 1° giugno 2020.

Inoltre, sempre durante il periodo di sospensione, viene inibita la possibilità, all'Amministrazione Finanziaria, di accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione che hanno prodotto l'istanza di interpello al fine di acquisire nuovi elementi utili per fornire una risposta "adeguata", in quanto non compatibili con la finalità delle disposizioni contenute nel citato decreto legge.

Infine, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica, in tempo di sospensione, è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Questo significa, per esempio, che nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello ordinario sia regolarmente presentata tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, il termine di 90 giorni per la risposta inizia a decorrere dal 1° giugno 2020 e spirerà il 29 agosto 2020. Ancora, qualora in relazione a detta istanza, sia stata richiesta l'integrazione documentale pervenuta il 20 maggio 2020, il termine di 60 giorni per la risposta inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè dal 1° giugno 2020 e spirerà il 30 luglio 2020.



Ritenute su appalti e subappalti: i nuovi adempimenti

Relatori: Marco Militello - Giuseppe Avanzato
Durata: 1 ora - Crediti: 1 cfp

[SCOPRI DI PIÙ](#)

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it